

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04241/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4241 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesca Irene Chiedi, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Formez PA;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Commissione Interministeriale Ripam;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Vincenzo Parrulli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della Graduatoria di merito finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n.68 del 27-08-2019, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021, per quanto riguarda il profilo GIUL, pubblicata il 25.03.2022 sul sito istituzionale di Formez PA, nella parte in cui assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;
- dell'Esito della prova scritta della ricorrente pubblicato in data 9.11.2021 sul sito del Formez;
- di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa;
- dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente;
- ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 27-08-2019, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) sul quesito indicato in ricorso, previa eliminazione della relativa penalità assegnata, con conseguente aumento del punteggio assegnato in Graduatoria,

in alternativa, per l'annullamento

del quesito in questione con conseguente riparametrazione del punteggio ottenuto mediante aumento proporzionale dei punteggi positivi ottenuti sulle altre risposte esatte,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito indicato in narrativa previa eliminazione della negatività assegnata, o ad invalidarlo con conseguente riparametrazione del punteggio, al riconoscimento dell'idoneità in capo alla stessa; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 19 agosto 2022:

- della Graduatoria finale di merito aggiornata, Profilo CU/GIUL, inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per come approvata dalle Commissioni Esaminatrici e validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 25 maggio 2022, pubblicata sul sito di Formez Pa in data 6 giugno 2022, nella parte in cui alla ricorrente non viene assegnato il corretto punteggio in relazione alla prova d'esame e viene collocata in posizione inferiore rispetto alla Graduatoria di merito precedente;
- dell'Avviso pubblicato in data 24 giugno 2022 concernente l'assegnazione delle sedi a ciascun vincitore;
- dell'Avviso pubblicato da Formez PA in data 7 giugno 2022 recante la Manifestazione preferenza sedi, unitamente agli allegati Elenco sedi, e in particolare a quello relativo al profilo CU/GIUL;
- dell'Avviso di Scelta amministrazioni e sedi per posti non assegnati pubblicato da Formez PA, sul relativo sito, in data 19 luglio 2022;

- di ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito finale aggiornata del 6 giugno 2022, sebbene allo stato sconosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato.

La prevista prova scritta era composta da 40 quesiti a risposta, con attribuzione dei seguenti punteggi:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- errata: - 0,225 punti.

Lamenta la parte che il test somministrato presentava un quesito ambiguo, in quanto non recante alcuna risposta corretta (*“La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica...”*), in riferimento al quale vedeva assegnarsi la penalità.

Otteneva, conclusivamente, 25,35 pt. (35 risposte corrette, 4 errate, 1 non data).

2. Nell'assumere che il suindicato punteggio sia stato influenzato negativamente dalla presenza del detto quesito, deduce i seguenti argomenti di doglianza:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio

concorsorum. Violazione del favor participationis. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 51 Cost. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. Motivazione carente, perplessa e generica. Violazione del principio di trasparenza. Violazione del principio di leale collaborazione.

3. Conclude la parte per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. In data 26 aprile 2022, l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 4 giugno, memoria recante confutazione degli argomenti dalla parte ricorrente esposti con l'atto introduttivo.

5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2023.

6. L'atto introduttivo del presente giudizio, così come i motivi aggiunti successivamente proposti, sono stati, a cura della parte ricorrente, notificati nei soli confronti del sig. Parrulli Vincenzo, collocato al 983esimo posto della conclusiva graduatoria;

Rileva conseguentemente il Collegio l'esigenza che il contraddittorio processuale venga, a cura della medesima parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dal ricorrente reclamato.

Tale incumbente dovrà essere posto in essere, a cura della ricorrente, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla pubblicazione della presente ordinanza, e che dell'espletamento di esso la parte debba fornire prova, mediante deposito in giudizio dei pertinenti rilievi documentali, entro il successivo termine di giorni 15 (quindici);

La trattazione della controversia – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – viene differita alla pubblica udienza del 22 marzo 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone integrarsi il contraddittorio, come in motivazione indicato.

Differisce la trattazione della controversia – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite – alla pubblica udienza del 22 marzo 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO